DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 17

Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco

Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di eta' e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato. Nulla e' innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

Versione in vigore dal 9 giugno 1987, non più in vigore dal 8 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-1987/art-17-iscrizione-a-domanda-nei-quadri-dei-vigili-del-fuoco/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it